

Libretto unico e registrazione telematica: le nuove regole per gestire gli impianti termici

La partita dell'efficienza energetica giocata edificio per edificio, casa per casa. La nuova normativa sulla gestione degli impianti termici chiama imprese e cittadini ad un ruolo centrale nel cammino per razionalizzare i consumi e ridurre le emissioni inquinanti.

In altre parole, l'impegno di tutti per il risparmio in bolletta e per la tutela dell'ambiente, ma non solo: il corretto esercizio dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento minimizza il rischio di scarichi nocivi, rendendo più sicuri e salubri gli ambienti in cui si vive.

È in funzione di questi obiettivi che le recenti regole nazionali e regionali hanno introdotto due obblighi: annotazione degli interventi di manutenzione in un nuovo tipo di libretto e schedatura delle apparecchiature in un apposito catasto on line, tutto tramite addetti abilitati.

Il nuovo libretto d'impianto

L'obbligo è entrato in vigore il 15 ottobre 2014 per effetto del decreto 20/6/2014 del ministero Sviluppo economico e della circolare 34304/2014 dell'Assessorato regionale all'Energia.

Il decreto ministeriale del 20 giugno 2014 prevede l'obbligo di munirsi del nuovo libretto d'impianto unico al posto del vecchio, indipendentemente dalla potenza e dalla tecnologia utilizzata (quindi anche energie rinnovabili). In questo libretto d'impianto la norma prevede che siano annotati i controlli



L'obbligo di compilazione è a carico di proprietari, inquilini e amministratori di condominio

eseguiti sugli impianti termici, nonché le loro caratteristiche tecniche, di sicurezza, di efficienza e di salubrità.

L'obbligo di compilazione è a carico di proprietari, inquilini e amministratori di condominio, ma è possibile attribuire la responsabilità a un operatore con adeguati requisiti professionali e organizzativi (lo stesso incaricato della manutenzione).

Il nuovo libretto può essere richiesto al manutentore ma può anche essere acquistato in cartoleria o scaricato dal portale del ministero www.sviluppoeconomico.gov.it. Il DM 20 giugno 2014 per le normali caldaie domestiche rende obbligatorio anche il controllo ed il rapporto di efficienza energetica che non è previsto per i normali condizionatori che solitamente sono sotto la soglia dei 12 kW di potenza. Superata questa soglia, ma è il caso di grossi impianti di climatizzazione, anche

soglia per gli impianti di riscaldamento è invece di 10 kW.

Il rapporto di efficienza energetica deve essere compilato esclusivamente da un manutentore iscritto alla Camera di Commercio e che sia abilitato per tale attività e sia registrato al Catasto termico della Regione Siciliana come manutentore/installatore di impianti termici.

L'inventario on line

Il decreto 556 del 23 luglio 2014, emanato dal Dipartimento regionale dell'Energia in attuazione del Dpr 74/2013, ha introdotto in Sicilia l'obbligo di registrazione degli impianti termici in un catasto on line regionale (istituito col precedente decreto 71/2012) che si trova alla pagina web cite.energia.sicilia.it, un adempimento da assolvere entro il 7 aprile 2015 per gli impianti già esistenti, entro 30 giorni dal montaggio per quelli di nuova installazione.

I titolari (proprietari oppure amministratori di condominio con sistemi centralizzati) devono eseguire la registrazione tramite installatori o manutentori regolarmente iscritti in un elenco dei soggetti abilitati, istituito contestualmente.

Pertanto, i tecnici e le strutture in possesso dei requisiti devono prima registrarsi con istanza formulata sul modello reperibile nel portale web, da inoltrare poi al dipartimento dell'Energia che, in caso di esito positivo, assegna un numero identificativo.

Il mancato rispetto di queste indicazioni implica l'inosseranza del Dpr 74/2013.

Il dipartimento regionale può disporre controlli, anche a campione, e può richiedere documenti ai diretti interessati e agli enti competenti.



Hai una caldaia?

Entro il 7 aprile 2015
è **obbligatorio** registrare gli impianti termici
al Catasto Regionale CITE.

Rivolgiti al tuo installatore
per non incorrere nelle **sanzioni** previste.



CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA REGISTRAZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI

www.cite.energia.sicilia.it

SI Energia

Il Catasto online e le tipologie incluse

CATASTO
IMPIANTI
TERMICI

Il catasto degli impianti termici, attivo all'interno del portale SI Energia (pagina cite.energia.sicilia.it), è un sistema informativo che classifica gli impianti per tipologia, potenza, quantità e distribuzione territoriale, dando agli utenti la possibilità di consultare anche grafici e mappe per singole zone o di ottenere visure.

È in questa sezione che devono confluire tutti i dati.

Gli impianti soggetti a registrazione sono quelli destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, oppure destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore. Restano esclusi caminetti, stufe e simili, che si considerano assimilati solo se fissi e se la somma delle potenze nominali in una singola unità immobiliare raggiunge i 15 kilowatt.

SANZIONI

Per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione prevista dalle norme vigenti va dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile.

La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.

I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa al Catasto Impianti Termici (CITE) della Regione.